

**Il coraggio di essere contro gli ergastoli. Recensione a S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto (a cura di), *Contro gli ergastoli*, Futura, Roma, 2021, pp. XII-250\***

FEDERICA FEDORCZYK\*

---

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Il quadro giurisprudenziale. – 3. Perché contro gli ergastoli. – 4. Dignità e detenzione: un binomio problematico. – 5. L’agonia dell’ergastolo. – 6. Note conclusive: il carcere come *extrema ratio*.

Maggiori informazioni disponibili all’indirizzo:

[www.ediesseonline.it/prodotto/contro-gli-ergastoli/](http://www.ediesseonline.it/prodotto/contro-gli-ergastoli/).

**Data della pubblicazione sul sito:** 12 febbraio 2022

**Suggerimento di citazione**

F. FEDORCZYK, *Il coraggio di essere contro gli ergastoli. Recensione a S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto (a cura di)*, *Contro gli ergastoli*, Futura, Roma, 2021, pp. 1-250, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2022. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Allieva perfezionanda in Law nella Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento “Sant’Anna” di Pisa. Indirizzo mail: [federica.fedorczyk@santannapisa.it](mailto:federica.fedorczyk@santannapisa.it).

## 1. Introduzione

Il recente volume “Contro gli ergastoli”, curato da Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto e pubblicato nel 2021 ha il pregio di offrire una descrizione puntuale ed esaustiva della pena dell’ergastolo.

Si apre con la Prefazione del Presidente Emerito della Corte costituzionale Valerio Onida e si conclude con un’Appendice introdotta da Grazia Zuffa, che raccoglie vari testi in tema: il discorso “*L’ergastolo non è la soluzione del problema, ma il problema da risolvere*” di Papa Francesco; una lezione dell’on. Aldo Moro nel 1976 intitolata “*Questo fatto agghiacciante della pena perpetua: non finirà mai, finirà con la tua vita questa pena*”; la relazione “*Per l’abolizione dell’ergastolo*” proposta dal senatore Salvatore Senese alla Commissione giustizia del Senato nel 1998 e l’intervento dello stesso anno nell’aula di Palazzo Madama di Aldo Masullo dal titolo “*La domanda non è se l’ergastolo violi il diritto alla vita, bensì il sacrosanto diritto dell’uomo all’esistenza, che è cosa distinta*”.

Il primo contributo, ad opera di Franco Corleone, contiene un’accurata ricostruzione del dibattito parlamentare che ha interessato l’istituto a partire dalla I legislatura. Non si esaurisce in un resoconto archivistico, ma fornisce un’efficace sintesi delle contingenze storiche che hanno ispirato la spinta abolizionista culminata nel disegno di legge del 1998, nonché un’indagine sulle motivazioni sottese alla mancata riuscita del progetto: una “scissione e lacerazione” dovuta alla paura di perdere il consenso dell’opinione pubblica, avversa al paradigma di un diritto penale minimo ritenuto inadeguato alle esigenze generalpreventive e di difesa sociale.

Il volume prosegue con l’analisi della giurisprudenza costituzionale ed europea a cura – rispettivamente – di Andrea Pugiotto e di Barbara Randazzo. Susanna Marietti e Davide Galliani danno al lettore la “misura” del fenomeno, fornendo le cifre degli ergastoli in Italia e nel resto del mondo; a Riccardo De Vito è affidato l’esame della liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale.

Il volume ospita anche un capitolo a firma di Giovanni Fiandaca sull’urgenza di meditare una alternativa all’ergastolo, nonostante la carenza di un consenso popolare diffuso e la difficoltà di immaginare un modello sostitutivo. L’Autore denuncia la mancanza di una riflessione condivisa tra penalisti, penitenziaristi, criminologi, psicologi e pedagogisti sui criteri e i metodi della rieducazione in carcere –mancanza che, di fatto, ha ostacolato il passaggio dalla teorizzazione all’implementazione di una alternativa all’ergastolo – e guarda con favore, in sostituzione di esso, ad una pena detentiva temporanea riducibile in concreto a seguito di verifiche obbligatorie periodiche sull’evoluzione della personalità del

condannato<sup>1</sup>, ed informata ai principi di una giustizia riparativa che sia più materiale che simbolica.

Un registro differente, marcatamente orientato a stimolare empatia, caratterizza il ravvicinato sguardo sull'agonia dell'ergastolo, offerto dall'accurata indagine del Garante dei diritti dei detenuti per la regione Lazio, Stefano Anastasia.

Il piano sociologico si intreccia così con il piano più puramente giuridico in una varietà di registri che non si esaurisce nella ricchezza della prospettiva disciplinare, ma concretizza un *genera dicendi* in grado di generare molteplici esperienze di lettura e di apprezzare la militanza dell'opera.

## 2. Il quadro giurisprudenziale

Per comprendere al meglio il contesto in cui il volume si innesta, può essere opportuno fornire un quadro generale degli orientamenti giurisprudenziali nazionali e internazionali che hanno contribuito a delineare i confini dell'istituto. La pubblicazione dell'opera, infatti, si inserisce all'indomani dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021, depositata l'11 maggio 2021, con la quale la Consulta ha accertato, senza dichiararla, l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo nella misura in cui prevede come sola via per accedere alla liberazione condizionale la collaborazione dell'ergastolano.

L'incostituzionalità non è stata dichiarata perché, usando le parole della Corte, “alla luce della peculiarità del fenomeno criminale in esame, l'innesto di un'immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate sulla legislazione vigente, pur sostenuta dalle ragioni prima ricordate, potrebbe determinare disarmonie e contraddizioni nella complessiva disciplina di contrasto alla criminalità organizzata, nonché minare il rilievo che la collaborazione con la giustizia continua ad assumere nell'attuale sistema”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, una detenzione sostitutiva all'ergastolo avente come soglia massima un arco temporale da 20 a 30 anni, che abbia come presupposto del riesame in vista di una possibile scarcerazione preventiva una pena espiata ricompresa tra i 10 e i 15 (considerato arco temporale massimo di reclusione per prevenire il rischio di un irreversibile consolidamento dei danni psico-fisici provocati da una prolungata carcerazione).

<sup>2</sup> Corte Cost., ord. 15 aprile 2021, n. 97 in *G. U.* 12 maggio 2021, n. 19 al considerando in diritto n. 9. Tra i molti commenti alla decisione si veda E. DOLCINI, *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in *Sistema Penale*, 25 maggio 2021; L. RISICATO, *L'incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2021, pp. 641 ss.; F. VERGINE, *Ergastolo ostativo e liberazione condizionale per i reati di mafia: depositata l'ordinanza della Corte Costituzionale*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2021, pp. 327 ss.; V. CARUCCI, *Prove tecniche di “collaborazione istituzionale”: commento all'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 3, 2021, pp. 225 ss.; A. PUGIOTTO, *Leggere altrimenti l'ord. n. 97 del*

Pertanto, la decisione è stata rinviata al 10 maggio del 2022, termine concesso al legislatore per disciplinare la materia conformemente a Costituzione, con interventi che tengano in considerazione sia la peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata, sia la necessità di preservare il valore della collaborazione in queste ipotesi.

La decisione ha alle spalle tre interventi giurisprudenziali particolarmente rilevanti, a cui è bene accennare brevemente.

La prima pronuncia, di matrice europea, è *Viola v. Italia n. 2* del 2019<sup>3</sup>. È opportuno premettere che la Corte EDU non si è mai espressa contro le pene di durata indeterminata, a condizione che l'indeterminatezza non celi il carattere assoluto della perpetuità<sup>4</sup>. Trattasi di una posizione che merita di essere analizzata con attenzione, perché racchiude un principio che non può essere sottovalutato e che anzi deve costituire un punto nodale nel dibattito abolizionista: la perpetuità in quanto tale non viene censurata a livello sovranazionale.

Una simile posizione impone un approfondimento delle *rationes decidendi* della Corte, per indagare se siano mosse dalla mera volontà di lasciare ai singoli Stati Membri un grado di discrezionalità, oppure da una motivazione sostanziale che affondi le proprie radici nella compatibilità della pena perpetua con i fondamenti della pena riconosciuti a livello sovranazionale. In particolare, la giurisprudenza convenzionale delinea chiaramente i confini entro i quali l'ergastolo può essere considerato una pena legittima, a tal fine imponendo agli Stati membri, con il margine di apprezzamento tipico della giustizia penale, l'istituzione di un meccanismo dedicato che garantisca il riesame della sentenza con possibilità di rilascio. Nel dettaglio, la Convenzione esige un accertamento volto a verificare se le iniziali ragioni giustificative della detenzione ancora permangano<sup>5</sup>: laddove queste si siano esaurite la perpetuità non può realizzarsi, laddove, invece, perdurino fattori di rischio e di pericolo attuali, questa appare compatibile con i principi sanciti dalla Carta<sup>6</sup>.

---

2021 *in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 3, 2021, pp. 1182-1193.

<sup>3</sup> Corte EDU, Sez. I, sent. 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n.2).

<sup>4</sup> In tal senso, D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, *L'ergastolo ostativo non supera l'esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n.2)*, in *Osservatorio costituzionale*, 4, 2019, p. 194.

<sup>5</sup> L'art. 5, § 4, della CEDU stabilisce che: "Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale".

<sup>6</sup> In tal senso, si v. § 75, *Léger c. France*, [Second Section], 2006, nella quale si afferma, riprendendo una precedente giurisprudenza, che "*La Cour a jugé en effet, à propos d'une peine perpétuelle, que « dès lors qu'il a été satisfait à l'élément punitif de la sentence, tout*

È invero la irriducibilità ad essere contraria all'art. 3 della Convenzione, non la perpetuità, la quale, invece, può essere giustificata da esigenze retributive, di prevenzione generale o speciale, di risocializzazione<sup>7</sup>: ed è per questo che invocare le Carte o la giurisprudenza sovranazionale per sostenere l'inconciliabilità dell'ergastolo con i diritti fondamentali può risultare un'operazione dagli esiti dubbi<sup>8</sup>.

Una dottrina che voglia far proprie le prospettive abolizioniste non può pertanto sottrarsi dall'affrontare criticamente la posizione della Corte Edu, che dal 2014 ha fatto costantemente applicazione della giurisprudenza *Vinter*, ribadendo in più occasioni che in presenza di un meccanismo di riesame la pena perpetua non integra un trattamento inumano e degradante<sup>9</sup>.

Proprio in ragione dei principi sopra enunciati, invece, in *Viola v. Italia n. 2*, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto l'ergastolo ostativo previsto dall'ordinamento italiano contrario alla Convenzione, in quanto limitativo delle prospettive di rilascio dell'ergastolano. In particolare, se per il legislatore italiano la collaborazione con la giustizia è presupposto per dimostrare la dissociazione dal sodalizio criminale e per garantire il ravvedimento, per il giudice europeo, invece, «la mancanza di collaborazione potrebbe non sempre essere legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell'adesione ai valori criminali e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza» (§118).

È dunque contraria alla Convenzione la presunzione assoluta che presuppone l'equivalenza tra l'assenza di collaborazione e la pericolosità sociale, perché «collega in realtà la pericolosità dell'interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e degli

---

*maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité* ("In effetti, la Corte ha ritenuto, in relazione a una condanna all'ergastolo, che "una volta che l'elemento punitivo della pena è stato soddisfatto", la continuazione della detenzione deve essere motivata da considerazioni di rischio e pericolosità").

<sup>7</sup> In tal senso, si v. § 111, *Vinter e altri c. Regno Unito*, [GC], 2013. Nella stessa pronuncia, la Corte indica altresì che il riesame debba essere garantito non oltre venticinque anni dopo la condanna all'ergastolo, con ulteriori riesami periodici in seguito (§ 120), e che il condannato ha il diritto di conoscere le condizioni per la sua liberazione sin dall'inizio della pena (§ 122).

<sup>8</sup> In tal senso, G.M. FLICK, *Ergastolo: perché ho cambiato idea*, in *Rivista AIC*, 2, 2015, p. 5.

<sup>9</sup> *Ex multis*, *Bodein c. Francia* (2014) e *Murray c. Olanda* (2016), nella quale la Corte ha posto un forte accento sull'importanza del principio di risocializzazione del detenuto condannato a vita e sulla necessaria previsione di misure in grado di garantire loro concrete possibilità di risocializzazione.

eventuali progressi compiuti dal momento della condanna» (§128). In questo modo si pietrifica la vita del reo, paralizzandolo nel passato.

La Corte, nell'esaminare il caso, ha riconosciuto l'esistenza di un problema strutturale in riferimento all'art. 3 della Convenzione ed ha invitato lo Stato italiano a modificare il regime dell'ergastolo ostativo, preferibilmente per via legislativa, in modo da garantire anche all'ergastolano ostativo una prospettiva di liberazione.

Altre due pronunce significative sul tema provengono dalla Corte costituzionale italiana: nel 2019, ha abolito la presunzione assoluta di pericolosità legata alla mancata collaborazione in riferimento all'ammissione dei permessi premio<sup>10</sup>; nel 2020, ha sancito il divieto di applicazione retroattiva delle norme di ordinamento penitenziario che irrigidiscono i criteri di accesso alle misure alternative<sup>11</sup>. Da ultimo, in controtendenza rispetto alle indicazioni sovranazionali, si è tuttavia espressa la Consulta in una recentissima pronuncia, con la quale ha escluso che la differenziazione di trattamento nell'accesso ai permessi premio tra chi sceglie di non collaborare "pur potendo" e chi invece sia oggettivamente impossibilitato a collaborare determini una lesione del principio di uguaglianza<sup>12</sup>.

### 3. Perché contro gli ergastoli

Delineato così il quadro giurisprudenziale di riferimento, l'essenza del volume è racchiusa nel commento di Andrea Pugiotto agli approdi della Corte costituzionale, secondo la quale l'ergastolo può continuare ad esistere in quanto tende a non esistere: «Un sofisma dal corto respiro che capovolto dimostra che il carcere a vita è certamente incostituzionale [...] L'ergastolo, infatti, non viola la costituzione purché non sia ergastolo»<sup>13</sup>.

Emerge così il paradosso insito nella legittimità dell'ergastolo, costituzionale in astratto, incostituzionale in concreto, perché tollerato solo se non perpetuo: un paradosso che tuttavia si traduce in realtà per tutti coloro che non possono o non

<sup>10</sup> Corte Cost., 23 ottobre 2019, n. 253 in *G. U.* 11 dicembre 2019, n. 50.

<sup>11</sup> Corte Cost., 12 febbraio 2020, n. 32 in *G.U.* 4 marzo 2020, n. 10.

<sup>12</sup> Corte Cost., n. 20 del 2022. In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova che riteneva privo di giustificazione e lesivo del principio di uguaglianza il diverso regime probatorio vigente per i detenuti la cui collaborazione con la giustizia è oggettivamente impossibile o inesigibile (in tal caso deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso) e coloro per i quali la collaborazione risulta invece possibile (in tal caso, come noto, deve essere escluso il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata).

<sup>13</sup> A. PUGIOTTO, *La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale*, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Contro gli ergastoli*, Futura, Roma, 2021, p. 44.

riescono ad ottenere la liberazione condizionale e per i quali l'ergastolo, o meglio *gli* ergastoli, ancora esistono. Stando alla lettera del codice, in realtà, la pena perpetua, con l'obbligo di isolamento notturno e di lavoro, viene declinata al singolare denominata come ergastolo; l'opera, però, supera consapevolmente l'utilizzo del singolare ed utilizza il plurale per indicare le varie forme di esecuzione della pena qualitativamente diverse: l'ergastolo comune, l'ergastolo scontato per determinati periodi in isolamento diurno e l'ergastolo ostativo<sup>14</sup>.

Nonostante sia stata proprio la diversità qualitativa a rappresentare il punto nodale nel sindacato di costituzionalità, consentendo, come accennato, di rilevare l'incompatibilità del regime ostativo, una breve riflessione sull'opportunità di normalizzare l'utilizzo del plurale appare essere necessaria. Sebbene il "pluralismo" sia pratica nota al diritto penale (si pensi, ad esempio, all'istituto della confisca, che viene pacificamente declinato al plurale in virtù delle differenze circa natura giuridica, le funzioni, i presupposti, le modalità di applicazione, i destinatari, l'oggetto, l'ambito di applicabilità temporale e spaziale delle diverse figure previste<sup>15</sup>), il suo utilizzo dovrebbe essere accolto con cautela. Differenziare, infatti, consente di legittimare (come fatto dalla Corte Edu, che ha legittimato l'ergastolo a condizione di prevedere meccanismi di revisione); mentre ridurre - secondo la nota formula occamiana - potrebbe consentire di operare direttamente al cuore del problema (la perpetuità), che accomuna tutte le sottocategorie di ergastolo.

Per poter parlare di ergastolo, tuttavia, è necessario sapere di cosa si parli. Stando ai numeri accuratamente riportati nel contributo di Susanna Marietti, l'ergastolo costituisce ancora una realtà significativa all'interno degli istituti penitenziari<sup>16</sup>. Nel 2020, i condannati all'ergastolo detenuti nelle carceri italiane sono stati 1.784, di cui 1.267 ostativi: il 70,6% del totale. Tra il 2008 e il 2020, 111 ergastolani sono morti in carcere, di cui 11 nel 2020. Tra il 2008 e il 2020 solo 33 liberazioni condizionali sono state concesse ai condannati all'ergastolo. Numeri che parlano da soli e che dimostrano, come lucidamente sostiene l'Autrice, che «è

---

<sup>14</sup> In passato esistevano altresì l'ergastolo ostativo estremo (con preclusione di qualsiasi beneficio prima di ventisei anni di reclusione), l'ergastolo minorile e l'ergastolo c.d. *bianco*, per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva.

<sup>15</sup> Le molteplici figure di confisca avrebbero infatti in comune solo il fatto di consistere in un atto di sottrazione coattiva di beni al proprio titolare, con contestuale attribuzione degli stessi allo Stato, in conseguenza della commissione di un reato o di una attività illecita e pericolosa. Così, E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico criminali, Natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 2. Per una disamina sul carattere poliedrico della confisca si veda anche A. ALESSANDRI, *Confisca nel diritto penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1989, vol. III, p. 53.

<sup>16</sup> S. MARIETTI, «L'ergastolo in Italia non esiste». *I numeri di un pregiudizio*, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Contro gli ergastoli*, cit., pp. 93-108.

più facile, e probabilmente continuerà ad esserlo, uscire dall'ergastolo con la morte piuttosto che con il rientro in società»<sup>17</sup>.

Davide Galliani, invece, cerca di trovare una definizione per poter svolgere una comparazione<sup>18</sup>. L'Autore si chiede cosa si intenda per pena perpetua e se sia sufficiente prevedere istituti come la libertà condizionale, la clemenza, il differimento per motivi umanitari-sanitari per escludere che una pena astrattamente perpetua non sia in realtà tale.

La prima questione è risolta – dopo una precisa analisi comparata a livello mondiale – considerando perpetue «quelle pene che, pronunciate dal giudice della cognizione nei confronti di una persona penalmente responsabile, implicano l'assenza di tempo predeterminato da dover scontare in carcere»<sup>19</sup>.

Quelle pene che, quindi, si risolvono in un *fine pena mai*; o, meglio: fine pena a limite soggettivo, dipendendo la sua durata dalla sopravvivenza del condannato.

Significativo è anche il riferimento alla Corte Penale Internazionale, la quale, ad oggi, non ha mai pronunciato condanne alla pena perpetua, in nessuno dei gravissimi casi di cui si è occupata. Se poi ciò dovesse avvenire, lo Statuto prevede, obbligatoriamente, una *judicial review* della stessa Corte dopo 25 anni di detenzione del reo, per considerare la riduzione della pena perpetua e quindi una *early release*. Come notato da Galliani, si tratta di un risultato sbalorditivo, soprattutto per il diritto penale internazionale che, occupandosi dei *crimes of crimes*, risponde a forti istanze di retribuzione e deterrenza<sup>20</sup>.

Ciononostante, ancora molti ritengono “il fine pena mai” una via da percorrere, anzi *la* via da percorrere, per il contrasto alla criminalità. Nonostante i discorsi sul rispetto della dignità umana siano largamente condivisi, altrettanto facilmente si continua a trovare giustificazioni per legittimare la pena perpetua e la violazione di dignità che si consuma quando il carcere a vita è sottoposto a certe condizioni.

#### 4. Dignità e detenzione: un binomio problematico

Per riprendere un pensiero di Dostoevskij, «la civiltà ha reso l'uomo, se non più sanguinario, certamente sanguinario in modo peggiore [...] Prima vedeva nello spargimento di sangue un atto di giustizia e con tranquilla coscienza sterminava chi occorreva; ora invece, sebbene consideriamo lo spargimento di sangue come un'infamia, tuttavia ci occupiamo di questa infamia, e ancora più di prima»<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 105.

<sup>18</sup> D. GALLIANI, *Gli ergastoli altrove. Ovvero: la pena perpetua nel mondo*, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Contro gli ergastoli*, cit., pp. 109-142.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 124.

<sup>20</sup> *Ivi*, p. 115.

<sup>21</sup> F. DOSTOEVSKIJ, *Memorie del sottosuolo*, trad. it., Einaudi, Torino, 2014, p. 25

Assimilare l'ergastolo ad un (metaforico) spargimento di sangue, assimilarlo ad un'infamia, a mio avviso è corretto: la segregazione risponde alla logica della punizione, della pena-retribuzione e della difesa sociale, non alla correzione o alla "emenda". Per riprendere le parole dell'Autore russo<sup>22</sup>: «era un mondo particolare che non somigliava a nulla; qui c'erano le sue leggi speciali, i suoi usi, i suoi costumi, le sue abitudini: era una casa di morte vivente, una vita che non esiste in nessun altro luogo»; così scrive Dostoevskij descrivendo la sua esperienza da ergastolano in Siberia, ove la privazione della libertà non si esaurisce nell'impossibilità di vivere "fuori", ma impone la coabitazione forzata, l'assenza di riservatezza, la privazione di qualsiasi forma di solitudine o la costrizione ad una solitudine prolungata, comportando, in altre parole, la perdita di dignità.

Più di un secolo dopo, la Corte Edu, nel 2019, richiama la dignità affermando che: «la dignità umana impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di riguadagnare un giorno questa libertà» (§136)<sup>23</sup>. Stabilisce che, se è lecito privare una persona della libertà personale a certe condizioni, contrasta sempre con la dignità umana non operare per il suo reinserimento. In tal senso, suggestive le parole di Riccardo de Vito: «la dignità umana non è un fine al quale le pene devono tendere. O è rispettata e garantita, e le pene, a partire da quella detentiva, sono legittime; o è violata, e allora la reazione punitiva sarà comunque illecita»<sup>24</sup>. Non esistono vie di mezzo.

A ben vedere, però, ammettere *tout court* che sia la dignità ad essere un vincolo positivo per ogni pena porterebbe a considerare legittima ogni pena che la rispetti, compreso l'ergastolo. Ma se l'accezione di dignità accolta è quella moderna, fondata sull'idea che «l'umanità stessa è dignità»<sup>25</sup>, e non quella propria della cultura latina ed ellenica (secondo la quale sono le azioni che si compiono in adempimento dei doveri che segnano la misura della dignità individuale), né quella cristiana (secondo la quale la *dignitas* deve essere sviluppata e preservata vivendo in armonia con l'intento di Dio)<sup>26</sup>, allora è la detenzione stessa, a prescindere dalla sua durata, ad essere contraria alla dignità.

---

<sup>22</sup> Così F. DOSTOEVSKIJ in *Ricordi della casa dei morti* (1860). Un'analisi accurata dell'opera in relazione alla pena detentiva è fornita da M.A. CATTANEO, *Suggestioni penalistiche in testi letterari*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 162 ss.

<sup>23</sup> Corte EDU, Sez. I, sent. 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n.2).

<sup>24</sup> R. DE VITO, *La liberazione condizionale nel diritto vivente giurisprudenziale*, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Contro gli ergastoli*, cit., p. 160.

<sup>25</sup> I. KANT, *Metafisica dei costumi* (1797), a cura di N. MERKER, Laterza, Roma-Bari, 1973, pp. 333 ss.

<sup>26</sup> Si veda M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana* in *Revista Brasileira De Direitos Fundamentais & Justiça*, 4(11), 2010, p. 126.

Una conclusione così netta potrebbe sembrare troppo audace, ma appare sempre più verosimile se si analizza come il carcere tradizionale, rispondente ad una logica escludente, ponga il colpevole del reato ai margini. Nonostante, infatti, si vada a legittimare la detenzione richiamando la funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione, è proprio tale funzione rieducativa che appare in forte tensione con la detenzione carceraria<sup>27</sup>. La reclusione produce come inevitabile effetto la desocializzazione del reo<sup>28</sup>: come può un'istituzione totale e non sociale, quale il carcere, fondato sulla deresponsabilizzazione del ristretto, essere in grado di generare allo stesso tempo risocializzazione? Se ci si vuole interrogare sulla compatibilità tra pena detentiva, perpetua o meno, e dignità, simili interrogativi devono trovare adeguato spazio.

Eppure, quando viene pronunciato un ergastolo si festeggia: si festeggia perché sembra che la giustizia abbia fatto finalmente il suo corso, abbia per una volta funzionato, come nel caso dei due turisti americani citati nel volume<sup>29</sup>, o come nel caso della condanna all'ergastolo recentemente pronunciata della Corte di appello di Francoforte nei confronti un iracheno militante dell'Isis riconosciuto colpevole, tra le altre cose, di aver lasciato morire di sete una bambina Yazida di 5 anni tenuta come schiava. A dimostrazione di come la giustizia venga ancora identificata con l'ergastolo.

Del tutto irrilevante, invece, rimane la condizione degli ergastolani, ossia come questi continuino a vivere (se così si può dire) la loro vita in carcere; perché spesso ai fautori del "buttare la chiave" interessa solo buttare la chiave: è sufficiente per appagare il loro senso di giustizia l'idea di aver ristretto il colpevole per sempre.

## 5. L'agonia dell'ergastolo

Nel contributo di Stefano Anastasia, viene dato spazio all'altra faccia dell'ergastolo, ossia all'agonia dell'ergastolano<sup>30</sup>. Pur nella sua brevità, il testo è particolarmente efficace, soprattutto perché fa ben comprendere la differenza tra una pena perpetua e una pena con una durata predeterminata, sebbene lunga: "il condannato a pena temporanea, ogni volta che si stende in branda per la notte può

---

<sup>27</sup> Cfr. R. BARTOLI, *Il carcere come extrema ratio: una proposta concreta* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4, 2016, p. 8.

<sup>28</sup> Il detenuto, nonostante i recenti interventi normativi in tal senso, vive necessariamente una rottura profonda con qualsiasi legame esterno al carcere, che sia affettivo, lavorativo o sociale. Per maggiori approfondimenti sulla condizione del detenuto in carcere e sui diritti ad esso accordati si veda il volume di M. RUOTOLO, *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

<sup>29</sup> S. ANASTASIA, *L'agonia dell'ergastolo*, in S. ANASTASIA, F. CORLEONE, A. PUGIOTTO (a cura di), *Contro gli ergastoli*, cit., p. 86.

<sup>30</sup> *Ivi*, pp. 85-91.

cancellare un giorno alla sua pena; l'ergastolano ogni notte può solo aggiungere un altro giorno effettivamente scontato alla sua pena senza fine"<sup>31</sup>. Partendo dalle parole di Nicola Valentino, Anastasia ci restituisce l'immagine dell'agone di agonia in cui l'ergastolano si trova a combattere, conscio dell'esito infausto e vittima dello stesso tempo che gli rimane: "l'unica *chance* dell'agonizzante è lo stillicidio del tempo [...], e dunque della sofferenza fisica e psichica che sono parte della contesa, con la conseguenza paradossale che la vitalità dell'agonizzante non fa altro che prolungarne l'agonia, e dunque la sofferenza"<sup>32</sup>.

Continua però affermando che: "La contesa agonistica del condannato con la sua pena è nella capacità di resistervi, di oltrepassare quella soglia fissata nel tempo dalla sua condanna. L'ergastolano quella soglia non la vede, non la conosce, non la presume, mentre all'ergastolano ostativo ne è addirittura interdetto il pensiero"<sup>33</sup>, quasi a voler intendere che il condannato resiste alla pena grazie alla possibilità che ha di oltrepassarla nel tempo. Una simile considerazione, tuttavia, rischia di non mettere a fuoco le particolarità di ogni singolo condannato: il condannato come figura generale, infatti, non esiste, e la possibilità di superare la pena nel tempo non sempre consente al ristretto di resistere alla degradazione fisica, psicologica, morale e materiale cui si viene sottoposti; anzi, come drammaticamente noto, sono sempre più numerose le vittime del carcere<sup>34</sup>.

A tal proposito, è lo stesso Autore, in una precedente opera, a descrivere con efficacia come la segregazione carceraria riesca a determinare una tale degradazione, agendo mediante l'anonimizzazione del detenuto e la sua infantilizzazione: in particolare, il sovrapporsi dei corpi annulla la soggettività individuale realizzando una progressiva spersonalizzazione; e la limitazione della capacità di autodeterminazione, insieme alla compressione della sfera affettiva e sessuale, riduce il detenuto alla stregua di un bambino, costretto a chiedere il permesso (la c.d. *domandina*) per tutte (le poche) attività che può svolgere<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 88, citando l'opera di N. VALENTINO, *Le istituzioni dell'agonia. Ergastolo e pena di morte*, Sensibili alle foglie, Roma, 2007.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 89.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Per un'accurata analisi del fenomeno dei suicidi in carcere si veda il XVII rapporto di Antigone sulle condizioni in carcere, alla sezione "Suicidi ed eventi critici", disponibile sul sito [www.rapportoantigone.it](http://www.rapportoantigone.it). Sul punto, si rimanda altresì alla testimonianza di Carmelo Musumeci, ergastolano, recentemente raccolta nel TEDxBologna Studio (1° giugno 2021), in cui afferma che: "Tanti pensano che chi si toglie la vita in carcere non ama la vita, invece io penso che è all'incontrario: che spesso chi si toglie la vita in carcere è perché ama così tanto la vita che non la vuole vedere appassire in quel modo, senza speranza."

<sup>35</sup> In tal senso si veda L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, Chiarelettere, Milano, p. 113.

Ciò che quindi potrebbe essere determinante nel “resistere” è un’inversione di tendenza, un movimento contrario, che dia la possibilità al ristretto di uscire dalla segregazione, creando rapporti con l’esterno e riproducendo all’interno le dinamiche relazionali proprie della società civile. Così la resistenza sarebbe data non dalla prospettiva della fine, ma dalla garanzia di una contemporaneità relazionale durante l’esecuzione, cosicché questa non paralizzi né separi in modo radicale il detenuto, sia pure nel tempo provvisorio di esecuzione della pena<sup>36</sup>.

Quanto sinora affermato risulta tanto più significativo se posto in relazione alla dimensione più propriamente affettiva: il detenuto, infatti, non è ristretto solo per ciò che concerne il movimento del proprio corpo, ma subisce una perdita significativa del suo potere decisionale, non potendo modellare autonomamente le relazioni personali, essendo la legge a stabilire quali siano i legami meritevoli di tutela e come si debbano sviluppare quanto a tempi e modalità<sup>37</sup>. Si tratta di un tema teoricamente tanto conosciuto quanto praticamente trascurato, già sintetizzato nel 1949 da Altiero Spinelli<sup>38</sup>: come si può rieducare il reo alla vita in società precludendogli la possibilità di mantenere i rapporti che caratterizzano la stessa vita sociale? In assenza di ponti di collegamento tra carcere e società, che siano in concreto percorribili prima, dopo e soprattutto durante l’esecuzione, come si può onestamente sostenere che il sistema penale sia informato alla rieducazione e non alla “normalizzazione” di un’istituzione totale scissa dalla realtà<sup>39</sup>?

Anastasia conclude il capitolo citando le parole di Umberto Veronesi: “[l’ergastolo è] un modo per sopprimere la vita, perché il detenuto non è più una persona, ma la vittima di una lenta agonia, fino alla fine della sua esistenza”<sup>40</sup> e cita

---

<sup>36</sup> Interessante a tal proposito, il riferimento alle procedure di “nascondimento” degli istituti di pena, che tendono ad accentuare ancora di più la distanza tra il mondo carcerario e il mondo “libero”: “Già in altre occasioni ci è capitato di scrivere che le procedure di nascondimento degli istituti di pena - silenzio su quanto vi accade e collocazione di tutte le nuove carceri fuori dal territorio cittadino - siano la trascrizione toponomastica di un processo psichico collettivo che va qualificato appunto come rimozione” cfr. *Ivi*, p. 123.

<sup>37</sup> Per un’accurata e completa disamina sul tema dell’affettività in carcere si veda S. TALINI, *L’affettività ristretta*, in M. RUOTOLO, S. TALINI (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 197 ss.

<sup>38</sup> Così A. SPINELLI scriveva nella rivista *il Ponte*, 3, 1949: “...è ben strana maniera di rieducare, quella che consiste nello staccarlo completamente da tutta la rete dei rapporti sociali, e nel metterlo in un insieme di regole nuove, per rispettare le quali egli non ha più bisogno di alcun senso di responsabilità”.

<sup>39</sup> Così A. DI MARTINO, “Rivoltarsi nella feccia di Romolo”. *Lessico di legge, situazioni di stallo, aporie del “trattamento”* in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4, 2015, p. 292.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 90, nota 11, riprendendo le parole di U. VERONESI nel contributo *Scientificamente parlando, l’ergastolo non ha (più) senso* del 25 febbraio 2012.

altresì le parole di Aldo Masullo che, in occasione dell'ultima discussione parlamentare di un disegno di legge abolizionista, identifica l'essenza dell'ergastolo non nella negazione di un segmento di vita, ma nella negazione all'uomo di ciò che lo caratterizza più profondamente nel suo esistere: il fatto che mentre qualcosa muore qualche nuova possibilità nasce. L'ergastolano, invece, “nella sua condizione, di momento in momento, di ora in ora, vede morire parte di sé stesso, senza che nasca alcuna possibilità nuova”<sup>41</sup>.

Una simile prospettiva si può riscontrare anche dal punto di vista dell'intero sistema carcerario: il “carcere senza senso”, soprattutto nell'ergastolo ostativo, si realizza altresì per gli agenti penitenziari, i direttori del carcere, gli educatori, che si ritrovano a lavorare con gli ergastolani ostativi senza, tuttavia, avere uno scopo, posto che questi ultimi rimarranno in carcere indipendentemente dall'evoluzione comportamentale attuata nel corso della detenzione<sup>42</sup>.

## 6. Note conclusive: il carcere come *extrema ratio*

Vorrei concludere con una curiosità. Il termine “ergastolo” fu usato non più solo come nome comune (già noto in epoca romana), ma come nome proprio per denominare il Carcere costruito sullo scoglio di Santo Stefano, davanti a Ventotene (isole Pontine). Il nome, etimologicamente, deriva dal verbo ἐργάζομαι (*ergazomai*)<sup>43</sup>, che significa “lavorare”, termine idoneo a stimolare una diversa concezione della pena, poi accolta nelle speculazioni dei filosofi illuministi del '700, in particolare di Gaetano Filangieri, promotore della costruzione di quello stesso istituto di pena insulare<sup>44</sup>.

Nel capitolo terzo della sua opera “*Scienza della legislazione*”, Filangieri teorizza che la pena deve essere istruttiva, deve ricostruire il profilo morale del cittadino e solo attraverso l'operosità ed il lavoro un simile obiettivo può essere raggiunto<sup>45</sup>.

<sup>41</sup> Il testo dell'intervento di A. MASULLO si trova (alle pp. 243 ss.) nell'*Appendice* del volume in esame, introdotta da G. ZUFFA, *L'ergastolo come pena di morte nascosta*.

<sup>42</sup> In tal senso, D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, *L'ergastolo ostativo non supera l'esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n.2)*, cit., p. 202.

<sup>43</sup> In particolare, deriva dal greco ἔργον (opera, lavoro) e dal verbo derivato ἐργάζομαι, da cui il sostantivo ἐργαστήριον (officina, laboratorio dell'artigiano), poi alterato nella lingua latina in *ergastulum*, luogo in cui i condannati ai lavori forzati venivano reclusi. Sul punto si veda la voce enciclopedica di P. FIORELLI, *Ergastolo (storia)* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1966, vol. XV, pp. 223-225.

<sup>44</sup> Una sua interessante ricostruzione storica è offerta dal documentario “*L'isola ritrovata. La Storia del carcere di Santo Stefano*” (disponibile su Rai Play). L'opera (regia di Salvatore Braca e produzione di Rai Documentari) ne propone un racconto dalla sua costruzione nel 1793 alla chiusura definitiva nel 1965.

<sup>45</sup> La *Scienza della Legislazione* di Gaetano Filangieri è un'opera composta da otto volumi, pubblicati a Napoli tra il 1780 e il 1788.

Fu però soltanto negli anni '50 che il carcere di Santo Stefano divenne palcoscenico per una reclusione improntata alla rieducazione, grazie all'iniziativa di Eugenio Perucatti, direttore dell'Ergastolo dal 1952, che trasformò il regime di vita dei detenuti improntandolo alla rieducazione<sup>46</sup>. Diede, infatti, la possibilità ai cc.dd. *sconsegnati* (ossia coloro che in seguito ad un periodo di detenzione avevano dato nel tempo prova di una buona condotta) di lavorare quotidianamente all'esterno del carcere e fornire servizio presso le famiglie dell'isola, occupandosi di mansioni delicate come la cura dei loro bambini.

Il cuore del progetto di Perucatti fu proprio questo: includere gli ergastolani nella comunità umana, permettergli l'instaurazione di quelle relazioni che caratterizzano l'essere umano come animale sociale. In seguito, lo stesso Perucatti racchiuse le sue riflessioni circa l'insensatezza del fine pena mai nel volume *“Perché la pena dell'ergastolo deve essere attenuata”*<sup>47</sup>. In questo titolo è sintetizzato il programma che tentò di mettere in atto nella gestione dell'Ergastolo e dei suoi detenuti: una traduzione teorica dell'esperimento realizzato, contenente la *summa* del pensare e dell'agire del Direttore.

Ebbene, ripartendo da questa “antica” ma sempre attuale idea si dovrebbe continuare a riflettere criticamente sul modo migliore per attenuare la pena dell'ergastolo, trovando finalmente il coraggio di pensare ad una sua abolizione: i tempi sono più che mai propizi per dare seguito alle voci degli Autori di *“Contro gli ergastoli”* e per provare anche ad andare oltre.

Il volume, infatti, ha il merito di provocare non solo un moto contro l'ergastolo, ma uno slancio contro la segregazione del carcere, facendo emergere i limiti del punire nella realtà contemporanea, che trova il suo *Leitmotiv* nella supposta idoneità della pena detentiva quale unico mezzo per far saldare al reo il proprio debito con la società. A tal proposito, la recente apertura verso soluzioni riparative, prevista dalla Riforma della giustizia attuativa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), potrebbe rappresentare l'occasione per scardinare

---

<sup>46</sup> Prima dell'insediamento del Direttore Perucatti, l'Ergastolo era noto per essere “la tomba dei vivi” e “un chicco di inferno sulla terra: chi ci mette piede diventa suddito del demonio”. In tal senso, e per una ricostruzione del processo di umanizzazione delle pene posto in essere dal Direttore, si veda A. PERUCATTI, *Santo Stefano: il dolce ergastolo e l'ostatività* in S. SIMONETTI, *Utopia e Carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 191.

<sup>47</sup> Cfr. E. PERUCATTI, *Perché la pena dell'ergastolo deve essere attenuata. Documenti-Polemiche-Esperienze-Nuovi orizzonti dell'esecuzione penale*, F.lli Perucatti, Gaeta, 1955. Copia anastatica del volume è stata ripubblicata dalla Editoriale Scientifica nel 2021, all'interno della collana *Diritto penitenziario e Costituzione*, con le presentazioni di Marco Ruotolo, Silvia Costa, Lucia Castellano, Carmelo Cantone e Patrizio Gonnella. Per una recensione al volume vedi A. PUGIOTTO, *Ergastolo e carcere, la lezione di Perucatti*, in *Il Riformista*, 19 agosto 2021, p. 7.

progressivamente la centralità c.d. “tolemaica” del carcere<sup>48</sup>. Nelle forme e nelle tecniche di giustizia riparativa, infatti, il reato passa da essere un fatto privato a un fatto sociale; il reo perde la sua connotazione di reietto per assumere quella di individuo attivo nella ricomposizione del danno creato, pur continuando a rappresentare il lato patologico del rapporto; la vittima esce finalmente dalla sua dimensione di esclusione per vedere messi i propri interessi in primo piano.

La giustizia riparativa si promette di raggiungere principalmente due obiettivi che, per chiarezza sistematica, possono essere suddivisi in obiettivi endo-sistematici ed eso-sistematici<sup>49</sup>. I primi hanno la funzione di incidere sul funzionamento del sistema penale e sui soggetti che orbitano al suo interno, mentre i secondi hanno una portata più generica, essendo destinati a perseguire interessi relativi agli effetti della criminalità nel suo complesso. Ne consegue che i soggetti destinatari degli obiettivi endo-sistematici sono principalmente la vittima e il reo, i quali mediante un percorso di “riconoscimento” possono affrancarsi dai loro ruoli predefiniti: il riconoscimento in tal senso svolge un ruolo chiave perché, da un lato, permette all'autore del reato di prendere coscienza della sofferenza arrecata alla sua vittima e delle conseguenze del proprio comportamento; dall'altro, permette alla vittima di emanciparsi dalla sua posizione di debolezza, vedendo la sua sofferenza riconosciuta dal reo e compresa dalla collettività<sup>50</sup>.

D'altro canto, gli obiettivi eso-sistematici presentano una gamma di destinatari più ampia, potendo anche riferirsi alla generalità dei consociati. Ciò che viene in rilievo è sicuramente il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, ove svolge il duplice ruolo di destinataria e promotrice. Partendo infatti dall'idea che lo strumento chiave sia la costruzione e la ricostruzione di legami sociali, compito primario della giustizia sarebbe quello di favorire la stabilità sociale, mediante la ricostruzione delle fratture nel tessuto sociale causate dal reato<sup>51</sup>.

Se, infatti, l'illecito crea una frattura sociale, il compito della società stessa dovrebbe essere quello di riparare tale frattura, abbandonando definitivamente la logica del capro espiatorio. Non sarebbe più coerente «una sanzione restitutiva e risarcitoria del danno commesso»<sup>52</sup>? A maggior ragione se si considera che l'inflizione della sofferenza non ha sempre rappresentato la risposta alla devianza,

---

<sup>48</sup> Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Postfazione*, in L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit. p. 78.

<sup>49</sup> Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 102 ss.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 104.

<sup>51</sup> F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci ed ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 68.

<sup>52</sup> Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Postfazione*, in L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit. p. 132.

già concependo le società antiche forme di riparazione come risposta alla violazione di legge<sup>53</sup>: si pensi, ad esempio, al termine *poena* e il suo equivalente greco *ποινή*, che indicavano la compensazione dovuta per poter porre rimedio al delitto commesso<sup>54</sup>; o ancora alle prassi mediative conosciute nelle società più antiche, ove nei confronti del colpevole poteva essere ammesso altresì un rito riconciliatorio (il c.d. *ryb*), atto a superare lo stato di conflitto tra vittima e autore, in virtù del bene superiore della ricostruzione di un rapporto pacifico<sup>55</sup>.

Inoltre, è bene ricordare che non in tutti gli ordinamenti la reclusione rappresenta il mezzo principale della risposta punitiva, essendo previsto un ampio ricorso alle pene non detentive, dimostratesi più efficaci sia nella prevenzione della recidiva, sia nel reinserimento sociale<sup>56</sup>. Le pene non detentive, infatti, sono fondate non sulla esclusione del condannato, ma sull'allontanamento dello stesso dalle singole attività correlate al reato, con l'obiettivo di provocare l'annullamento dei vantaggi derivanti dal reato.

Seguendo una simile prospettiva, si potrebbe progressivamente immaginare un affrancamento dal carcere, o quantomeno una sua marginalizzazione invertendo la tendenza moderna secondo la quale nonostante i crimini gravi siano progressivamente diminuiti, il numero di detenuti sia esponenzialmente aumentato. Una simile dinamica negativa può sembrare paradossale, ma trova la sua ragion d'essere nella rinnovata e crescente esigenza di controllare e punire<sup>57</sup> e

---

<sup>53</sup> Si veda in tal senso A. SOBRERO, M. CROCE, *Intervista a Didier Fassin. Cinque domande a Didier Fassin sul suo ultimo lavoro: Punire. Una passione contemporanea*, in *Diritto penale e uomo*, 9, 2019, p. 82.

<sup>54</sup> In tal senso, si veda É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione (Vol. 2)*, Einaudi, Torino, 1976, p. 322. Inoltre, si veda G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 70 ss., in cui viene evidenziato come la concezione utilitaristica si sia parzialmente sostituita alla legge del taglione. In particolare, la pena pecuniaria rappresentava il cardine del meccanismo punitivo, in quanto la pena pecuniaria nei *delicta* aveva origine nella *poena*, che si aveva la facoltà e l'onere di pagare per evitare la *vindicta*.

<sup>55</sup> Sul punto, si veda G. FIANDACA, *Nota introduttiva*, in S. CECCHI, G. DI ROSA, P. BONETTI, M. DELLA DORA, *Sulla pena. Al di là del carcere*, Liberilibri, Macerata, 2013, p. 22.

<sup>56</sup> Per una disamina sulle alternative alla detenzione e sui numeri della pena carceraria negli altri Stati membri, si veda il volume di L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit. pp. 85 ss.

<sup>57</sup> Sul tema, cfr. D. FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli Editore, Milano, 2018, e D. GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

nella fallace convinzione che la pena pubblica possa apportare quei benefici che richiederebbero l'implementazione di altre politiche sociali ed economiche<sup>58</sup>.

Per quanto si possa tentare di modificare il carcere, la sua stessa natura di pratica di segregazione e istituzione totale non ne permette una riforma che non costituisca al tempo stesso una sua negazione: è necessario prendere atto della realtà carceraria e non arrestarsi ad un'adesiva analisi dei principi generali che ne regolano (o ne dovrebbero regolare) il funzionamento, per ammettere che nella gran parte delle carceri la vita dei ristretti è governata da prassi che rendono pene astrattamente uguali concretamente differenziate, senza però realizzare l'individualizzazione del trattamento che sarebbe preconditione per il reinserimento.

Partendo da questa consapevolezza, tuttavia, per pensare ad un progressivo affrancamento dalla pena carcerocentrica dovrebbe essere necessario avventurarsi in territori stranieri, confinanti con il perimetro della pena in senso stretto ed estranei alle giustificazioni che da sempre sorreggono la pena intramuraria. Verrebbero in rilievo considerazioni politiche e sociali sul ruolo da attribuire al diritto penale, che da strumento di controllo sociale dovrebbe diventare strumento di cura: una simile prospettiva richiederebbe quantomeno una messa in discussione del modello di diritto penale liberale su cui si fonda il nostro ordinamento, per potersi domandare quali siano i principi sui quali dovrebbe fondarsi uno Stato realmente intenzionato a realizzare un sistema punitivo differente da quello carcerario<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> In tal senso, si veda il Discorso di Papa Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto penale (Sala dei Papi, 23 ottobre 2014), riportato alle pp. 205 ss. nell'*Appendice* del volume in esame, introdotta da G. ZUFFA, *L'ergastolo come pena di morte nascosta*.

<sup>59</sup> Una simile riflessione è accuratamente svolta da A. DI MARTINO, *Carcere, Covid-19: tutto è chiaro quel che non va; cosa si può fare, visto quel che non si vuole fare?* in G. PALMIERI (a cura di), *Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell'era post Covid-19*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 1147-1173. In particolare, l'Autore richiama la riflessione del filosofo Philip Pettit, il quale teorizza un modello di diritto penale non basato sui principi del diritto penale liberale, ma su un approccio di democrazia sociale che integri i principi della c.d. teoria repubblicana, tra cui il concetto di libertà concepito come "libertà dal dominio" (*non domination*). La punizione non viene più concepita come una retribuzione o una utilità, ma come una "rettificazione", ossia come un percorso per rettificare il crimine commesso: lo Stato, in tal senso, non dovendosi più occupare di esercitare una dominazione sul reo, può occuparsi di attuare il processo di rettificazione che si specifica nei tre meccanismi di "riconoscimento", "ricompensa" e "rassicurazione", che dovrebbero tracciare il perimetro dell'articolazione delle pene e della loro concreta irrogazione. Per l'opera completa di Pettit si veda P. PETTIT, *Republican Theory and Criminal Punishment in Utilitas*, 1, 1997, pp. 59-79.

Si tratta di un percorso non ancora battuto, ma indifferibile laddove si voglia garantire una pena incentrata sulla rieducazione del detenuto considerato in concreto e non meramente in astratto.